

COMUNE DI MELICUCCA'

89020 - (Provincia di Reggio Calabria)
Via Roma, n° 4 - Tel.= 0966/332046 - 0966/332502 Fax 0966/332019
<http://www.comunemelicucca.rc.it> --- e.mail : suapmelicucca@virgilio.it

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.)

(Imposta istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n.504)

Art. 1

Ambito applicazione

- 1- Il presente regolamento , adottato nell'ambito della potestà dagli articoli 52 e 59 dei D. Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - ICI - di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, nr. 504, e successive modificazioni.
- 2- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. Nr. 504/92, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
- 3- Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia.

Art. 2

Esenzione

- 1- Le esenzioni si applicano in ottemperanza all'art.7 del D.Lgs. 504/92.

Art. 3

Immobili utilizzati da enti non commerciali

- 1- Ai sensi del comma 1 - lettera c) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma 1 - lettera I - del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 87 - comma 1 - lettera c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917.

Art. 4

Abitazione principale

- 1- Ai fini dell'applicazione delle riduzioni, detrazioni, ed agevolazioni d'imposta previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, le pertinenze fino ad un numero massimo di due unità ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, purchè appartenenti, anche pro quota, al titolare dell'abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate.

- 2- Ai fini del comma 1- sono altresì considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti, fino a primo grado, purché ivi residenti o dimoranti purché non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché le abitazioni stesse non siano state locate.
- 3- Il soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve attestare ogni anno, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I., la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 5

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

- 1- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, periodicamente e per zone omogenee, dal Consiglio Comunale, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
- 2- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 3- Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 - del D. Lgs. 504/92.

Art. 6

Modalità di versamento

- 1- In dipendenza di eventi calamitosi, cause di forza maggiore, il Comune autorizza differimenti di termine per il pagamento non superiori ad un anno nonché rateizzazioni d'imposta non inferiori al mese.
- 2- Il Comune, previ accordi con i Concessionario della riscossione e gli istituti bancari interessati, può stabilire i termini, condizioni e modalità con le quali, in aggiunta al pagamento tramite Concessionario della riscossione, sarà possibile effettuare il pagamento dell'imposta su conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima nonché tramite sistema bancario.
- 3- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia presentata, contestualmente al versamento, comunicazione contenente:
- a. i nominativi dei contitolari e la relativa quota di possesso cui si riferisce il versamento;
 - b. l'identificativo catastale degli immobili oggetto del tributo.

Art. 7

Dichiarazione

- 1- I soggetti passivi tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 - comma 4 - del D. Lgs. 504/92 devono provvedere al suo inoltro presso l'ufficio tributi del Comune di Melicuccà entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
- 2- Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Art. 8
Sanzioni e interessi

- 1- Le sanzioni e gli interessi per le violazioni in materia di I.C.I. a norma dell'art.14 del D.Lgs. 504/1992, sono applicate secondo i criteri stabiliti dai Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9
Attività di controllo

1- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2 D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.

2- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 10
Entrata in vigore

- 1- Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

